



DIRETTIVA N. 20

**Ai Responsabili di Settore
SEDE**

**p.c. Al Sindaco
SEDE**

p.c. All'O.D.V.

OGGETTO: Delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021. Determinazioni relative alla concessione di contributi economici. Indicazioni normative e procedurali.

A seguito della delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021, che supera precedenti orientamenti riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni.

ANAC ha superato l'orientamento secondo cui, nei casi in cui l'elemento prestazionale che costituisce l'oggetto della concessione di un vantaggio, avesse un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si riteneva che si trattasse di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.¹

Secondo la citata delibera ANAC l'art. 26 disciplina due distinti obblighi di pubblicazione e l'ambito oggettivo di applicazione previsto nel comma 1 dell'art. 26 deve essere valutato in modo distinto rispetto a quello descritto nel comma 2 del medesimo articolo.

Ebbene, il comma 1 dispone la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di **vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.**²

In particolare, le amministrazioni pubblicano, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i **sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico** a persone fisiche ed enti pubblici

¹ Ad esempio, nella materia dei servizi sociali questo comportava che il voucher con cui le **prestazioni c.d. integrative** per finalità socio-assistenziale venivano erogate in base al bisogno assistenziale e all'indicatore ISEE del beneficiario, si riteneva che non rappresentasse tanto un contributo quanto una prestazione di servizio ovvero un contributo di carattere progettuale e personalizzato a favore di soggetti in possesso di alcuni specifici requisiti.

² Questo perché l'art. 26, co. 1 rinvia all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, che prevede che *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"* e la giurisprudenza, amministrativa e contabile, ritiene che *"vantaggio economico"* sia **qualunque attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.**

e privati **che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali** (ad es. alloggi E.R.P. o servizi educativi per i più piccoli).

Quindi, sono soggetti a pubblicazione anche gli atti di carattere amministrativo generale redatti in attuazione delle previsioni regolamentari o di legge come il bando di gara o il bando di concorso e questo vale anche nel caso di atti di carattere amministrativo generale successivi rispetto a quelli riferiti alla prima assegnazione.

La pubblicazione di cui al comma 1 si può effettuare, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti dal citato comma 1 siano già eventualmente pubblicati o ad altro sito *web*, in cui la normativa è già pubblicata.

Riassumendo, per l'autorità (che supera il proprio precedente orientamento) vanno pubblicati ai sensi del comma 1 dell'art. 26, anche i criteri di distribuzione delle erogazioni di benefici di natura assistenziale in cui l'aspetto prestazionale sia prevalente rispetto a quello economico-monetario e non più – come in passato – solo i criteri di distribuzione degli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro. Perciò la pubblicazione va fatta per qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese da enti pubblici, ivi incluse quelle di natura assistenziale, che siano diverse e distinte dalle prestazioni del SSN.

In questo caso, la pubblicazione riguarda solo i criteri e le modalità di erogazione di tali agevolazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e non anche – ai sensi dell'art. 26, co. 2 e dell'art. 27 – gli elenchi dei beneficiari. Le prestazioni di natura assistenziale, infatti, pur non avendo un valore chiaramente quantificabile in termini di controvalore monetario, consentono, comunque, un risparmio economico a favore del beneficiario. Si ricorda che anche gli esoneri possono essere inquadrati tra le agevolazioni (ad es. tasse universitarie).

Il comma 2 prevede, invece, la pubblicazione degli atti di concessione quando il totale dei benefici concessi nei confronti di un unico beneficiario superi i mille euro nel corso dell'anno solare.³

L'art. 27 precisa poi gli elementi informativi che devono necessariamente essere pubblicati. In particolare: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico elargito; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 co. 2, costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti e, pertanto, deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Dato lo stretto collegamento tra l'art. 27 - che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione devono possedere – e la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa, pari a euro mille nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario all'art. 26,

³ Ai sensi del comma 2 dell'art. 26 si devono considerare, quindi, tutti gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l'erogazione di vantaggi in denaro. A titolo esemplificativo, devono ricomprendersi i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

co. 2, **va esclusa la pubblicazione ai sensi del citato comma 2 degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari.**⁴

Spetta alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario nei termini sopra esposti.

Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari, l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi degli stessi ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale (comma 4 dell'art. 26). In tali ipotesi le amministrazioni possono valutare di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri dalle stesse individuati che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi.⁵

Peraltro, qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni anche mediante collegamento ipertestuale.

Si ricorda che, invece, non rientrano invece tra i provvedimenti oggetto di pubblicazione gli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi (ad esempio, sono escluse le determinazioni con cui si dispone l'impegno di spesa delle misure da realizzare).

I tempi con cui ci si deve adeguare alle nuove indicazioni sono i seguenti:

- a) entro il 31.12.2021, si deve assicurare la pubblicazione completa dei dati di cui agli artt. 26 e 27, secondo il nuovo orientamento, per tutte le erogazioni concesse dopo l'entrata in vigore della citata delibera;
- b) dal 1° gennaio 2022, si deve assicurare la pubblicazione ordinaria e tempestiva di tutte le erogazioni concesse a decorrere da quella data.

⁴ Per chiarire l'impostazione può essere utile l'esempio che la Delibera ANAC riporta in materia di Progetti INPS "Home Care Premium" dove chiarisce che esistono due tipologie di prestazioni.

Le "**prestazioni integrative**", ovvero i servizi di assistenza alla persona solitamente corrisposte tramite voucher (ticket spendibili per l'acquisto obbligatorio di beni/servizi/prestazioni) di importo variabile e rilasciate in base al bisogno assistenziale e all'indicatore ISEE del beneficiario. Il sistema prevede l'erogazione dei servizi citati mediante voucher di importo variabile e ridotto, solitamente di gran lunga inferiori al tetto dei mille euro imposto dalla norma.

Tali prestazioni devono ritenersi erogazioni di benefici che – per il fatto di avere un valore direttamente quantificabile in termini economico-monetari – sono da assoggettare agli obblighi di pubblicazione dell'intero art. 26 per cui si pubblicano sul sito istituzionale sia i criteri ai quali si attengono nella attribuzione di tali contributi che i singoli provvedimenti attributivi (art. 26. co. 2 e art. 27) ma solo ove il valore economico complessivo per anno solare per beneficiario sia superiore a mille euro.

L'altra tipologia sono le "**prestazione prevalenti**" che sono erogate tramite un contributo economico diretto mensile in denaro da utilizzare quale rimborso delle spese sostenute. Qui il beneficio è direttamente calcolato in termini monetari-economici e quindi da assoggettare sia alle previsioni del comma 1 che del comma 2 dell'art. 26.

⁵ Il comma 4 dell'art. 26 esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero al "disagio economico-sociale" degli interessati. In questi casi il legislatore ha effettuato a monte una valutazione circa la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto all'interesse, pur ugualmente importante, alla trasparenza (es. sussidi a sostegno dei lavoratori, erogati dall'INPS per i lavoratori destinatari del regime generale di previdenza gestito dall'omonimo Ente e dalle singole Casse di previdenza private per i lavoratori autonomi, a causa dell'emergenza da Covid-19.)

Con riferimento agli obblighi contenuti all'art. 26, co. 2 e all'art. 27, la pubblicazione degli atti, documenti e informazioni sopra identificati è organizzata in un unico elenco per ogni anno. L'elenco può anche prevedere collegamenti che rinviano alle pagine web in cui sono pubblicati i provvedimenti finali. Tale elenco deve poi essere pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» nel sito istituzionale dell'amministrazione/ente secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto in modo che ne sia consentita l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, in conformità a quanto previsto all'art. 7 del d.lgs. 33/2013 (art. 27, co. 3). Laddove i dati di cui al comma 2 risultino già pubblicati sotto forma di elenco in altro sito, le amministrazioni possono assolvere all'obbligo di pubblicazione con un collegamento ipertestuale, assicurando la qualità delle informazioni.

Ulteriore profilo di interesse è quello che attiene alla durata della pubblicazione. Come noto, l'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 impone che i dati del d.lgs. 33/2013 - e quindi anche quelli ai sensi degli artt. 26, 27, salvo specifiche eccezioni espressamente previste - siano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Il dies a quo per computare il periodo indicato dalla legge - e anche ai fini del monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi - è, ai sensi dell'art. 26, co. 1, la data di pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri e delle modalità e, ai sensi del comma 2, quella di pubblicazione dei provvedimenti di concessione.

Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti restano comunque accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Paola De Noni